



COMUNE DI GELA

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, deroga all'ordinanza sindacale n° 161 del 15.04.2021, per consentire lo svolgimento del flash mob del 8.5.2021..

IL SINDACO

- **Richiamata**, per relationem, l'ordinanza sindacale del 15.04.2021, n° 161, con la quale per i motivi in essa meglio specificati, tra le altre cose, era stato disposto quanto di seguito testualmente riportato:

“Per tutti i i giorni della settimana, è comunque vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti:

- piazza Umberto;

- *Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele, sia sul lato di via G.N. Bresmes; ...”* omissis;
- *cosro Vittorio Emanuele;”*
- - **Preso atto** che, in data odierna, è pervenuta l'ordinanza questorile del 7 maggio 2021 (catg. A/4 Gab. 125) con la quale viene comunicato che, con riferimento al flash mob che si svolgerà in data 8.5.2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in questa piazza Umberto e corso Vittorio Emanuele, non ricorrono ragioni ostantive e nel contempo vengono imposte specifiche condizioni da osservare;

- **Visto** l'art. 39 del D.P.C.M. Del 2.3.2021, secondo cui *“nelle zone rosse si applicano, oltre alle misura previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.”*;

Preso atto

- che l'art. 10 del capo III del citato D.P.C.M. Del 2.3.2021, consente lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, purchè ciò avvenga *“... in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n° 773”*;
- che la citata norma contenuta nel predetto art. 10 d.p.c.m. 2.3.2021 non trova alcuna deroga nel capo V del predetto D.P.C.M. eel 2.3.2021e, per tale ragione, ai sensi del citato art.39 delle stesso citato decreto, trova applicazione *sic et simpliciter* anche nelle zone rosse;

- **Ritenuto**

- che, in forza della normativa sopra citata, è possibile derogare al citato divieto di stazionamento imposto con la prefata ordinanza sindacale n° 161 del 15.04.2021, per consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione pubblica presso questa piazza Umberto e corso Vittorio Emanuele, purchè tutto ciò avvenga nel rispetto delle condizioni all'uopo imposte dall'art. 10 del d.p.c.m. Del 2.3.2021, nonché delle ulteriori prescrizioni stabilite sig. Questore di Caltanissetta, per come espressamente previsto dallo stesso citato art. 10;
- **Visto** l'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. Del 2 marzo 2021, con il quale viene prevista la possibilità di disporre “*per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private*”;
- **Visti** gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la salute pubblica e quindi anche non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la violazione del divieto di assembramento, violazione che, ormai secondo un consolidato orientamento scientifico, favorisce la circolazione del virus SARS - Co-2, con la conseguente determinazione di una situazione di emergenza sanitaria, per altro formalmente dichiarata con appositi provvedimenti governativi;
- **Tento conto**
- che le norme di azione sopra richiamate consentono al Sindaco, ai fini del contenimento del contagio da covid-19, di intervenire con ordinanze contingibili ed urgenti sulla chiusura al traffico di strade e piazze dei centri urbani;
- che, per unanime riconoscimento dottrinale e giurisprudenziale, le norme azione consentono di esercitare il potere amministrativo con esse attribuito non solo in via positiva ma anche in senso revisionale e ciò in relazione alle esigenze del caso concreto;
- Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente,

ORDINA

1. la deroga momentanea al divieto di stazionamento su questa piazza Umberto e sul corso Vittorio Emanuele, imposto con l'ordinanza sindacale n° 161 del 15.04.2021;
2. la deroga al predetto divieto è limitata esclusivamente allo svolgimento della manifestazione pubblica meglio specificata nella parte motiva del presente provvedimento, autorizzata dal Questore di Caltanissetta, e quindi avrà efficacia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del 8 maggio 2021;
3. l'efficacia della predetta deroga rimane subordinata alla pedissequa e puntuale osservanza delle prescrizioni stabilito dall'art. 10 del d.p.c.m. Del 2.3.2021 e delle ulteriori prescrizioni imposte dal sig. Questore di Caltanissetta ai sensi dello stesso citato art. 10, imposte con la predetta ordinanza questorile del 7.5.2021;
4. la violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo renderà la presente deroga *tamquam non esset*, con le tutte le conseguenze di legge; pertanto gli organizzatori sono onerati dell'obbligo di adottare tutte le misure e gli adempimenti necessari per consentire il rispetto di dette prescrizioni;
5. allo scadere del *dies ad quem* di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo, riacquisterà immediata efficacia, nella sua interezza e senza necessità di alcun ulteriore atto, il divieto di stazionamento di cui alla precedente ordinanza sindacale n° 161 del 15.04.2021

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- al sig. Prefetto di Caltanissetta;
- Commissariato di P.S. di Gela;
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;

- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- alla Capitaneria di Porto di Gela;
- al Comando di P.M. – Sede -;
- al settore 9 manutenzione urbana- sede -;
- al presidente del Consiglio comunale;
- all'ufficio comunale di protezione civile;
- al settore Ambiente,
 - alla Ghelas Multiservizi spa;
 - alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;
 - alle Associazioni di categoria dei commercianti;
 - alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Emessa dalla residenza municipale.

Il Dirigente

MONTANA GIUSEPPE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

Il Sindaco

Avv. Cristoforo Greco

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*